

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione -

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “CO.RI.S.S. – Cooperative Riunite Socio Sanitarie – Cooperativa Sociale – ONLUS”.

La Cooperativa è aperta alla partecipazione di altri soggetti, che per legge e per Statuto ne abbiano i requisiti

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in Società Cooperative e in Società di altra natura giuridica che abbiano analogo oggetto e che attuino, o possano attuare, tale oggetto sia in Italia sia all’Estero. Essa potrà anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La Cooperativa potrà costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata (art. 18 legge 72/1983).

La Cooperativa potrà contrarre con i terzi.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla Cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 – Sede -

La sede della Cooperativa è posta in Tiriolo (CZ)...

L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, all’Assemblea dei Soci, in quanto modifica statutaria, deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, in Italia ed all’Estero.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 -Durata -

La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31.12.2089 (trentuno dicembre duemilaottantanove) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci nei modi e nei termini di legge.

Art. 4 -Oggetto Sociale-

La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della Collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

Essa, proponendosi di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi Organismi nazionali, regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi Socio-assistenziali e Socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91. In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

- a) Assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, incarichi per svolgere attività di Studi e Ricerche o per redigere Piani e strumenti di programmazione,

pianificazione e progettazione nei settori dei Servizi Sociali e Sanitari -o per l'assistenza nell'elaborazione degli stessi- nonché appalti di lavori o concessione di Servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti Settori:

Socio/assistenziale, attraverso:

- Attività di: Segretariato Sociale; Prevenzione, promozione ed Aggregazione Sociale; Assistenza socio-pedagogica; Assistenza economica e pronto intervento; Assistenza Domiciliare; Affidamento etero-familiare;
- Gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e privati), di: Servizi Residenziali, Semiresidenziali e Diurni (Gruppo Appartamento, Casa Famiglia, Comunità Educativo-Assistenziale, Comunità Terapeutica, Casa di Riposo, Centro di Aggregazione Sociale); Centri di vacanza; Interventi per l'integrazione sociale; Interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;
- Attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione (portatori di disabilità o di altri tipi di svantaggio sociale), nei Settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi;
- Attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne.

Socio/sanitario, attraverso:

- Attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi;
- Attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, e di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ovvero attività attinenti a tali campi;

- Progettazione e programmazione di Servizi per la Collettività in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cittadini, ovvero attività attinenti a tali campi;
- Gestione (diretta ed in Convenzione con Enti Pubblici e privati) di Strutture Residenziali e/o Semi residenziali, Centri Sociali, di Servizio a Domicilio, e per interventi comunque denominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari e di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi.

Le attività e le prestazioni su elencate si intendono offerte rispettivamente a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani; minori; handicappati fisici, psichici e sensoriali; malati di mente; tossicodipendenti; ex detenuti; nomadi; extracomunitari; ragazze madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale.

- b) Svolgere attività di tutela della salute, della dignità e per le Pari Opportunità della donna, con gestione, diretta od in convenzione con Enti Pubblici e privati, di Strutture destinate a tali Servizi e per interventi negli Asili Nido, nei Consultori Familiari, nei Centri Donna, nei Centri contro la violenza o comunque denominati.
- c) Intervenire nel Settore Educativo e della Formazione Professionale, attraverso:
 - Redazione di Piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione per la Formazione Professionale -o il supporto per l'elaborazione degli stessi-;
 - Attività di Educazione sociale, sanitaria ed ambientale, ovvero attività attinenti a tali campi;
 - Gestione, in proprio o in regime di convenzione con Enti pubblici e privati, di corsi di Formazione Professionale anche nelle forme di Agenzia di Formazione;
 - Attività di formazione professionale per Operatori socio/sanitari e per utenti;

- Attività di formazione professionale per le fasce deboli del mercato del lavoro: inoccupati o disoccupati –donne, giovani ed adulti, disabili- con titoli di studio deboli o inadeguati alle richieste di mercato;
 - Attività di Studi e Ricerche sui Ruoli emergenti nel campo del Sociale;
 - Attività formative per la creazione di nuovi profili professionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l’inserimento lavorativo;
 - Produzione di sussidi didattici.
- d) Assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, appalti di lavori o concessione di Servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, per ulteriori Servizi di interesse collettivo, attinenti ai seguenti ambiti:
- Servizi reali all’Impresa;
 - Società dell’informazione ed altre attività correlate all’utilizzo dell’informatica;
 - Ecologia e sanificazione ambientale con: raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, speciali ed industriali; recupero dei prodotti speciali di rifiuto, di vetro, carta, metalli;
 - Impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione e di disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili;
 - Sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico; servizi termoenergetici e di gestione del calore;
 - Pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi;
 - Ristorazione collettiva e refezione scolastica;
 - Trasporto persone;
 - Gestione di spacci, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie;

- Gestione e manutenzione impiantistiche, impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali;
 - Lettura contatori: acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni;
 - Affissione e pubblicità.
- e) Coordinare e Programmare gli indirizzi imprenditoriali dei Soci cooperatori.
 - f) Provvedere, anche in collaborazione con i Soci cooperatori, alla compilazione di progetti e preventivi di appalti di lavori, servizi e forniture.
 - g) Contribuire alla conduzione tecnica degli appalti di lavoro, opere e forniture assunte anche direttamente dai propri Soci cooperatori, assistendoli nella soluzione di eventuali problemi con i committenti.
 - h) Prestare assistenza ai Soci cooperatori nella formulazione di programmi aziendali.
 - i) Partecipare a Consorzi, Società consortili e Società in genere, con finalità analoghe alle proprie.
 - l) Svolgere qualunque altra attività propria delle sue Associate.
 - m) Assistere e rappresentare la Cooperative che la costituiscono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei rapporti con Enti Pubblici e Istituti di Credito.
 - n) Vigilare perché i patti intervenuti tra Cooperative consorziate, relative all'esecuzione di lavori, siano scrupolosamente rispettati.
 - o) Diffondere i principi della sana cooperazione, in particolare tra i lavoratori.
 - p) Realizzare e gestire impianti per la produzione di beni e servizi in tutti i settori di attività delle Associate, nonché della Cooperativa medesima.
 - q) Svolgere attività di volontariato, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato.
 - r) Favorire l'accesso al credito delle Cooperative Socie fornendo, se del caso, garanzie, accettando depositi dei Soci e concedere prestiti, mutui ed anticipazioni in genere.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa si doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di progettazione e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la commercializzazione e la vendita di ogni prodotto o tecnologia necessaria per le attività sopra elencate. Essa si propone, al riguardo, anche il compito di qualificare l'offerta di servizi svolgendo ogni compito promozionale con imprese del settore, anche assumendo incarichi di rappresentanza e di Agenzia.

La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i principi della cooperazione mutualistica. Può, quindi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

La Cooperativa può, inoltre, dare adesione oltreché a Società, anche ad Enti e ad Organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche, prestando anche fidejussioni a favore di detti Enti ed Organismi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci -

Possono far parte della Cooperativa sia persone fisiche sia persone giuridiche e, in numero illimitato, le Cooperative ed i loro Consorzi che non abbiano interessi contrastanti con essa, che ne accettino le formalità e lo Statuto, che siano legalmente costituiti, iscritti nei Registri Prefettizi o nello Schedario Generale della Cooperazione.

Possono, inoltre, far parte della Cooperativa: Associazioni, Enti e Società pubbliche e private, costituiti sotto di forma di Società di Capitale, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa.

Possono essere ammessi anche Soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

I Soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi aziendali;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E' fatto divieto ai soci cooperatori, inoltre, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici risultati ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore (?) rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, o autonomo, ivi compreso

il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero qualsiasi altra forma consente la legislazione italiana

Se successivamente alla costituzione il numero dei Soci divenisse inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 6 – Ammissione Nuovi Soci

Le persone fisiche o giuridiche, le Società Cooperative ed i loro Consorzi che intendano associarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione.

Le domande sottoscritte da persone fisiche dovranno contenere i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, **luogo e data di nascita, residenza, Codice fiscale**, titolo di studio ed effettiva attività svolta, **eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente atto;**
- b) quote sociali che s'intendono sottoscrivere;
- c) versamento della quota di ammissione;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nella domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal Legale Rappresentante, devono essere indicati:

- a) la denominazione, la ragione sociale e la sede;
- b) l'Organo Sociale che ha deliberato la domanda;
- c) il numero dei Soci cooperatori e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti;

- a) copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, aggiornato alla data di presentazione della domanda;

- b) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione;
- c) elenco dei componenti le Cariche Sociali;
- d) estratto della delibera dell'Organo Sociale competente che ha deciso l'adesione alla Cooperativa con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentarla all'intero della Cooperativa medesima.

Se richiesto, le Associazioni, gli Enti e le Società pubbliche e private che intendano associarsi alla Cooperativa, oltre alla domanda ed alla presentazione della documentazione richiesta per la Cooperativa, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, debbono presentare una relazione sulla loro attività che ne evidenzi le proprie capacità e potenzialità utili al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo: la deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo sul Libro Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione, in caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione.

Il nuovo Socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto dovrebbe essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In tal caso l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, sen appositamente convocata, in occasione delle sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella redazione del Bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'Ammissione di nuovi Soci.

Art. 7 – Quote di Partecipazione e loro trasferimento

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 € (venticinque euro) né superiore a 500 € (cinquecento euro).

Nessun Socio può avere una quota superiore a 100.000,00 € (centomila euro).

I limiti sopra elencati non si applicano nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545–quinquies e 2545-sexies C.C.

La quota dei Soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il Socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata indicando: nome, residenza e generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare Socio. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli. Esse possono essere vincolate solo a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 8 – Recesso –

Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo delle attività della Società;

- la trasformazione, la fusione o al scissione della Società;
- il trasferimento della Sede sociale all'Estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dell'Atto Costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine di durata della Società;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'Atto Costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla richiesta. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Decorsi i sessanta giorni della ricezione della domanda di recesso del Socio cooperatore senza che sia intervenuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di recesso si intende accolta.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la cooperativa.

Art. 9 – Esclusione-

L'esclusione del Socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- nel caso indicato dall'art. 2531 C.C.;
- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, I comma, C.C.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione in Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 10 –Liquidazione della quota-

In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le **disposizioni dell'art. 20** del presente Atto.

Tuttavia, in alternativa alla liquidazione della quota, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussiste nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, III comma C.C.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del Bilancio.

Il Socio cooperatore che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Art. 11 – Decisione dei Soci-

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei Soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e la loro revoca,
- d) le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

Le decisioni dei Soci devono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Art. 12 –Diritto di Voto –

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

TITOLO III CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 –Capitale-

Il Capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a 25 € (venticinque euro) né superiore a 500 € (cinquecento euro).

L'ammissione di nuovi Soci non comporta modificazione dell'Atto Costitutivo.

Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2465 C.C.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi

assegnato, gli obblighi assunti dal Socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. Il Socio che avesse conferito la prestazione d'opera o di servizio a favore della Società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prodotta a garanzia con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza dell'Organo Amministrativo e, se nominati, i Sindaci o il revisore, devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo viene completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contemporanea ricostituzione dello stesso.

Art. 14 –Patrimonio-

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai Soci
cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti b) e d) non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori né durante la vita della Società né all'atto dello scioglimento.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici e per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

E' fatto divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di distribuire le riserve tra i Soci cooperatori;
- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 15 –Esercizio Sociale-

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro).

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il Bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di Bilancio redatto abbreviata) le ragioni della dilazione.

In sede di approvazione del Bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto, la destinazione degli utili non assegnati.

L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai Soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun Socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai Soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun Socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Assemblea-

L'Assemblea deve esser convocata dall'Organo Amministrativo presso la Sede Sociale od in altro luogo concordato dai Soci.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con un avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefono, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un fax, un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza hanno il diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di tale formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli Amministratori e Sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservare agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai Sindaci che sono assenti. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare liberamente in Assemblea.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla Società.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci o al revisore, se nominati, né alle Società da essi controllate o che controllano, o ai membri degli Organismi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di sua assenza o di impedimento a persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa che, con le stesse modalità, nomina un segretario, anche non Socio, per la redazione del verbale.

La redazione del verbale assembleare per atto notarile avviene in tutti i casi previsti in tema di Società a Responsabilità Limitata, nonché quando ne sia fatta richiesta dai Soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci.

L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi prevista dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C. nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese, o comunque, deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti.

Ciascun Socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della quota.

Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci. Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei voti spettanti ai Soci partecipanti.

La decisione dei Soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle Decisioni dei Soci.

Art. 17 – Amministrazione –

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico, anche non Socio;
- b) da due o più Amministratori, anche non Soci, con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza,
- c) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, scelti anche tra non Soci.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Art. 18 – Durata Amministrazione-

L'Organo Amministrativo, se costituito da un Amministratore Unico o da più Amministratori con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza, dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissione, se, invece, è costituito da un Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre (3) anni.

Art. 19 – Poteri d'Amministrazione-

All'Amministratore Unico, agli Amministratori disgiunti, o al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più precisamente, gli sono conferiti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riserva inderogabilmente all'Assemblea.

All'Amministratore Unico, agli Amministratori Disgiunti, o ai membri del Consiglio d'Amministrazione non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Ad eccezione dell'Amministratore Unico, qualunque altra forma abbia l'organo Amministrativo, per gli atti di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. deve essere adottato il sistema collegiale.

Art. 20 –Consiglio di Amministrazione-

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, mediante apposita delibera che descriva la delega conferita e gli eventuali limiti della stessa, sempre nel rispetto dei poteri conferitigli dalla legge.

Le convocazioni dell'eventuale consiglio d'amministrazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, può essere fatta tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da due dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei membri e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di dimissioni o, comunque, cessazione della carica della maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed esso dovrà immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 21 –Poteri di Rappresentanza-

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, agli Amministratori nominati in forma Disgiunta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo e potrà altresì spettare a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, all'uopo delegati, tanto congiuntamente che disgiuntamente.

L'Organo Amministrativo potrà anche nominare direttori, istitutori, procuratori ad negotiam ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione.

Art. 22 –Organo di controllo-

La Società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Articolo 2477 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 23 –Composizione e Durata-

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e ad esso si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 24 –Revisore-

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per Azioni.

Art. 25 –Liquidazione-

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Art. 26 –Controversie-

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione dei quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro o da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Catanzaro, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Catanzaro.

In caso di Collegio Arbitrale gli Arbitri designeranno il presidente dello stesso.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, o del Presidente del Collegio Arbitrale, oppure presso la sede sociale.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Art. 27 –Principi di mutualità- Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione-

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori ne durane la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.
3. **Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Art. 28 –Devoluzione Patrimonio Finale-

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- **a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.c)**
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 22 della legge 31.01.1992, n. 59-

Art. 29 –Rinvio-

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, contenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

FIRMATO:
SALVATORE MAESANO
SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

